

tari al rimboschimento sono esenti dall'imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni 30 quando si tratti di boschi di alto fusto, e per anni 15 quando si tratti di cedui. L'imposta sgravata non darà luogo a reimposizione e conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di congruaglio del 14 luglio 1864, numero 1831.

Lo sgravio e la esenzione si otterranno mediante domande in carta semplice rivolte all'agenzia delle imposte e corredate da certificato dell'ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboschimento nel terreno indicato. L'ispezione forestale è tenuta a rilasciare tale certificato praticando, ove occorra, opportuna visita sopra luogo, a spese dello Stato.

PALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALA. Il concetto che informa questo articolo è lodevole. Ma prego il ministro di dirmi, se abbia intenzione di concedere per certi allevamenti di questo genere anche incoraggiamenti parziali, quando una parte del fondo sia stato soggetto al rimboschimento.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. È la stessa questione che fu sollevata quando si discusse la legge a favore dei vigneti colpiti dalla fillossera. S'intende la estensione rimboschita anche se faccia parte d'un più vasto podere.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Quest'articolo è stato copiato dalla legge per la Basilicata. E poichè per la legge della Basilicata si vede quale sia l'estensione rimboschita, così pure si vedrà per la Sardegna.

PALA. Sta bene.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 38.

(È approvato).

L'onorevole Pinna ha proposto il seguente articolo 38 bis.

« Chiunque, a fine di nuocere, uccide o altrimenti rende inservibili, cavalli o altre bestie da vettura, da cavalcatura o da soma, bestie a corna, pecore, capre, porci o pesci nelle peschiere o nei vivai, che appartengono ad altri, è punito colla reclusione fino a cinque anni, e si procede di ufficio.

Se il danno recato è molto rilevante il

giudice può aumentare la pena sino alla metà.

Per determinare il valore si tien conto di quello che la cosa, che ha formato oggetto del delitto, aveva e del pregiudizio recato nel momento del delitto e non del profitto ottenuto dal colpevole ». (*Rumori — Commenti*).

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Pregherei l'onorevole Pinna di non insistere nel suo emendamento. Egli ha veduto quale impressione poco simpatica, giusta impressione, abbia prodotto nella Camera. Noi non possiamo oggi improvvisare una modificazione al Codice penale. Non possiamo utilmente impegnare la discussione sopra argomenti di competenza del guardasigilli. L'onorevole Pinna crede che sia necessaria questa riforma tanto grave? Ebbene ne faccia oggetto di una speciale proposta di legge di sua iniziativa.

Si esaminerà allora, ma non voglia intralciare con una discussione sopra disposizioni assolutamente estranee le deliberazioni intorno a questo disegno di legge.

Lo prego quindi di ritirare il suo articolo aggiuntivo per farne oggetto, se lo creda, di una proposta di legge speciale.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAIS-SERRA, *presidente della Commissione*. A nome della Commissione prego l'egregio collega Pinna di non insistere nel chiedere che il Ministero appoggi oggi una proposta che è severa e riveste tale carattere di durezza di cui la Camera non è oggi in condizione di conoscere tutta l'importanza e il criterio suo informativo. Certamente egli ha ragione di chiedere energici provvedimenti contro un reato barbaro, crudele, che si compie in Sardegna, ma non è il caso di chiederli in un disegno di legge che non ha carattere punitivo. Raccomandi al Governo che presenti egli stesso un disegno di legge, che una buona volta ponga fine ad uno di quei reati che non fanno onore all'Isola nostra. Intanto lo prego di ritirare il suo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Onorevole Pinna, hainteso, Ministero e Commissione lo pregano di ritirare il suo articolo aggiuntivo; ad ogni modo ella ha la facoltà di parlare.

PINNA. Perchè non paia che io abbia voluto oggi, in una legge eminentemente a-